



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71030 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 4.3.2025 e vertente

T R A

Parte_1 (C.F./P.IVA: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico **Controparte_1**, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.D. Romagnosi n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Luca de Matteis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Opponente

E

Controparte_2

[...] (C.F./P.IVA **P.IVA_2**), in persona del Presidente *pro tempore* Sig. **Parte_2** elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro De Cristofaro n. 40, presso lo studio legale degli Avv.ti Pierpaolo Bagnasco e Marco Chiappetta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Opposto

OGGETTO: Consorzio

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:

- La difesa dell'opponente: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione e domanda disattesa e respinta, accogliere le eccezioni pregiudiziali di rito come sopra indicate, segnatamente in ordine alla incompetenza del Tribunale adito e revocare, dichiarare nullo e/o*

annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 16081/2021 del 4 settembre 2021 e le relative domande in esso contenute e formulate nei confronti di **Parte_1** per effetto della clausola compromissoria prevista dallo statuto consortile; il tutto così come meglio in narrativa dedotto e da intendersi per qui trascritto. Nel merito, senza valere come rinuncia a quanto sopra eccepito, senza che questo possa costituire accettazione del contraddittorio, nella sola ipotesi di rigetto dell'avversa eccezione, per mero scrupolo difensivo e salvo gravame, e con riserva di richiedere la riunione dei procedimenti con riferimento al giudizio di opposizione che potrà essere instaurato da **Parte_3** avverso il decreto ingiuntivo qui opposto: in via preliminare: dichiarare illegittimo/ improponibile/ inammissibile/ nullo/ inefficace il ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 36909/2021, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16081/2021 opposto; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di capacità processuale di parte opposta e, in via subordinata, la nullità della procura alle liti depositata da parte opposta in calce al Decreto Ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'avversa domanda; nel merito, rigettare perché inammissibile/infondata in punto di fatto e di diritto e, comunque, non provata, la domanda di pagamento proposta dal **CP_2** 5 degli Operatori del Centro **CP_2** “ **Controparte_2** ” con il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 36909/2020, per le ragioni dianzi illustrate, accertando che alla stessa nulla è dovuta da **Parte_1** anche in forza dell'eccezione di inadempimento da quest'ultimo legittimamente avanzata, o, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la debenza degli importi ingiunti, procedere ad una riduzione degli stessi in considerazione delle circostanze e delle domande di cui al presente atto il tutto secondo gli importi che risulteranno nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria anche mediante ricorso al metodo equitativo; in via riconvenzionale, previo accertamento dei danni subiti da **Parte_1** in qualità di consorziato quale proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Mario Rigamonti n. 100 posto all'interno del Centro Commerciale “ **CP_2** ”, a causa dell'inadempimento da parte del **CP_2** agli obblighi di cui allo statuto sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di cui all'art. 2, quantificabili nel mancato incasso dei canoni di locazione dalla data di efficacia della comunicazione di recesso del precedente conduttore (i.e. 19 aprile 2019) sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile per un importo non inferiore ad € 26.350,00, ovvero al diverso importo che sarà quantificato e specificato nel corso del giudizio ovvero nella misura ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria anche mediante ricorso al metodo equitativo; in ogni caso, condannare parte opposta alla rifusione, in favore di **Parte_1** del

compenso professionale e delle spese di lite oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”;

- La difesa dell’opposto: *“Impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed ai successivi atti, nonché ai documenti depositati, insiste per l’accoglimento integrale delle conclusioni spiegate come da comparsa di costituzione e risposta.”.*

Premesso in fatto che:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 16081/2021, la *Parte_1* conveniva in giudizio il *Controparte_2* [...], esponendo:

- che eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 21 dello Statuto *CP_3*, il quale devolveva ogni controversia tra *CP_2* e consorziati alla competenza di un collegio arbitrale;

- che risultava proprietaria dell’unità immobiliare sita in Roma, Via Mario Rigamonti n. 100, identificata con il numero 166 all’interno del Centro Commerciale “*CP_2*”, la cui gestione era affidata al *CP_2*, obbligato per statuto a fornire specifici servizi ai consorziati;

- che, a decorrere da novembre 2017, l’immobile veniva concesso in locazione a *Pt_3* [...] con contratto registrato e canone mensile di euro 850,00;

- che in data 18 ottobre 2018 la conduttrice le comunicava il recesso per giusta causa, lamentando la desertificazione del centro commerciale e l’impossibilità di reperire clientela a causa della chiusura di numerose attività;

- che nel corso del 2021, il *CP_2* inoltrava diverse richieste di pagamento, tutte puntualmente contestate a mezzo PEC;

- che con le comunicazioni del 2 marzo 2021 e del 21 maggio 2021, oltre a sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, venivano evidenziati gravi inadempimenti da parte del *CP_2* rispetto agli obblighi statutari;

- che rilevava l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza processuale del Sig. *Parte_2* Presidente del Consiglio di amministrazione del *CP_2*, in assenza di apposita deliberazione dell’organo amministrativo;

- che veniva altresì eccepita la nullità del decreto ingiuntivo per nullità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, per mancanza della sottoscrizione congiunta dei procuratori all’uopo designati;

- che già in precedenza erano state formulate reiterate contestazioni alla gestione del CP_2 , ritenuta difforme rispetto agli obblighi previsti dall'art. 2 dello Statuto Consortile;
- che, pertanto, chiedeva l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata dal CP_2 , in quanto infondata in fatto e in diritto, con revoca del decreto ingiuntivo;
- che, in via riconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento del danno per il mancato percepimento dei canoni di locazione;
- che la causa determinante dell'impossibilità di locare l'immobile era da individuarsi nell'inadempimento del CP_2 agli obblighi statutari, tale da rendere l'immobile non appetibile per nuovi operatori commerciali, con conseguente pregiudizio economico;
- che, per tali ragioni, richiedeva la condanna del CP_2 al risarcimento del danno, quantificato in euro 26.350,00, pari all'ammontare dei canoni non percepiti per 31 mensilità.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il [...]

Controparte_2 , il quale esponeva:

- che il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base dell'omesso pagamento, da parte di Controparte_4 quali consorziati solidalmente obbligati, delle quote consortili relative agli esercizi 2018 (euro 8.391,90), 2019 (euro 9.679,59), 2020 (euro 8.459,91) e 2021 (euro 3.969,18), come risultanti dai bilanci consortili regolarmente approvati;
- che l'azione monitoria intrapresa appariva del tutto legittima e che la competenza del Tribunale adito risultava confermata, in quanto era venuta meno, limitatamente a tale pretesa, l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 21 dello Statuto;
- che il Presidente del Consiglio di amministrazione, titolare della rappresentanza legale ex art. 17 dello Statuto, di concerto con l'organo amministrativo ed in ossequio all'obbligo di procedere al recupero coattivo degli oneri consortili ai sensi dell'art. 8.4, conferiva regolare mandato per l'instaurazione del giudizio, a seguito del fallimento dei pregressi tentativi bonari;
- che la sottoscrizione dell'Avv. Marco Chiappetta, tanto sul ricorso quanto sulla certificazione di autenticità della procura, risultava pienamente idonea a conferire validità ed efficacia agli atti monitori;
- che l'eccezione di inadempimento avanzata dalla parte opponente non interferiva con la pretesa azionata in sede monitoria, fondata unicamente su spese documentate e inserite nei bilanci consortili regolarmente approvati, non impugnati e quindi definitivi;

- che, in realtà, le doglianze della parte opponente concernevano una presunta *mala gestio* nella conduzione del Centro Commerciale e non incidevano sulla legittimità dei bilanci o sull'*an debeatur* della pretesa creditoria;

- che l'eccezione di inadempimento e la correlata domanda riconvenzionale risultavano, pertanto, oltre che non rientranti nella competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, infondate in fatto e in diritto, oltre che prive di riscontri probatori;

- che, per tali motivi, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Concludeva, pertanto, chiedendo: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti: in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'incompetenza di codesto Tribunale in relazione alla eccezione di inadempimento nonché alla domanda riconvenzionale formulate da controparte, a favore della competenza arbitrale per esercizio della clausola compromissoria di cui all'articolo 21 dello Statuto consortile; in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto; in via principale, per le ragioni esposte, rigettare l'opposizione e, nella denegata ipotesi in cui si ritenga competente a decidere, la domanda riconvenzionale e confermare il decreto ingiuntivo opposto; In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio, oltre oneri come per legge.”.*

La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., in quanto vertente su circostanze in parte negative (capp. 1 e 2), in parte generiche (cap. 3), era istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 4.3.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

OSSERVA IN DIRITTO

L'opposizione spiegata dalla *Parte_1* è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale, sollevata dall'opponente in forza della clausola compromissoria prevista dallo Statuto del *CP_2*.

Ed invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola di compromesso in arbitrato del tenore di quella di cui è causa non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto il difetto di giurisdizione ordinaria attiene alla cognizione di “controversie e vertenze”, che quindi presuppongono “*il contraddittorio assente nel procedimento monitorio*”

(cfr. Cass. Sez. Un., n. 19473/2016, in caso di regolamento preventivo di giurisdizione per la presenza di clausola compromissoria in arbitrato estero; Cass. Sez. Un. n. 21550/2017).

Inoltre, l'esistenza della clausola compromissoria non potrebbe comunque escludere la giurisdizione del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*.

In termini generali, dunque, in ipotesi di emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, in disparte la sua legittima adozione, *“quando sia proposta opposizione e il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale [...] non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri”* (Trib. Milano, sent. n. 5450/2018).

Tuttavia, nella fattispecie concreta, l'art. 21 dello Statuto del [...] [...]

Controparte_2, allegato al fascicolo monitorio prevede che *“La parte che ritenga, tuttavia, di essere in possesso dei legittimi presupposti potrà richiedere alla competente Autorità giudiziaria l'emissione di decreto ingiuntivo. Se sarà concesso e la data di sottoscrizione del decreto da parte del Giudice competente sarà precedente al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, si intenderà decaduta la competenza arbitrale, limitatamente all'azione che ha formato oggetto del decreto stesso ed alle relative eccezioni”*.

Ebbene, a fronte del decreto ingiuntivo odiernamente impugnato, non risulta essere stato instaurato alcun procedimento arbitrale, con ciò le parti avendo rinunciato alla clausola compromissoria per la specifica domanda in esso contenuta, demandando la questione alla giurisdizione ordinaria.

Alla luce della mancata instaurazione del procedimento arbitrale e della conseguente priorità temporale del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, in forza della previsione di cui all'art. 21 Statuto, deve essere confermata la giurisdizione dell'adito Tribunale in ordine al *petitum* e alla *causa petendi* sottesi alla richiesta e alla emissione del decreto ingiuntivo, nonché alle relative eccezioni.

Giova, dunque, sin da subito evidenziare l'infondatezza della eccezione di incompetenza, sollevata dalla opposta, in ordine alla eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., per come avanzata dall'opponente, in quanto eccezione astrattamente connessa al *petitum* e alla *causa petendi* sottesi alla pretesa monitoria.

Devono essere respinte, inoltre, anche le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalla opponente.

Quest'ultima, infatti, ha eccepito il difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante del Consorzio opposto, il quale avrebbe dovuto essere incaricato dalla compagine consortile, per il tramite di un'apposita delibera, ad agire in giudizio per il soddisfacimento della asserita pretesa creditoria.

L'eccezione *de qua* - in disparte il meccanismo automatico previsto dall'art. 8.4 dello statuto di assoggettamento dei consorziati morosi al ricorso all'Autorità Giudiziaria per la riscossione coattiva dell'importo dei contributi rimasto inadempito - è superata *per tabulas* dal deposito, operato dall'opposto CP_2 in data 13.05.2022, del verbale del C.d.A. del 04.05.2022, con il quale il Consiglio ha deliberato la ratifica dell'attività svolta dal legale rappresentante, conferendogli, dunque, la piena capacità processuale e rendendo efficace qualsivoglia azione compiuta come autorizzata sin dall'inizio, nonché conferendogli espressa delega alla prosecuzione delle successive attività giudiziali e stragiudiziali intraprese per il recupero dei crediti consortili.

Parimenti infondata è anche l'eccezione di parte opponente relativa alla invalidità della procura rilasciata dal legale rappresentante del CP_2 ai procuratori, in assenza di sottoscrizione congiunta da parte dei procuratori all'uopo nominati, con conseguente asserita necessità di dichiarare nullo anche il decreto ingiuntivo.

Ebbene, innanzitutto, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti necessari per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l’eventuale domanda riconvenzionale dell’opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso”* (Cass. n. 11484 del 19 gennaio 2007).

Inoltre, come sempre affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, *“qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale*

per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi [...] mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo” (cfr. Cass. n. 1417/2017; Cass. n. 19255/2018).

Pertanto, anche sotto tale profilo, l'eccezione di nullità della procura deve essere respinta.

Ciò precisato e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione *ex artt. 645 e ss. c.p.c.* è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Nella fattispecie concreta, l'attore in senso sostanziale, già con l'instaurazione del procedimento monitorio, ha assolto all'onere della prova gravante a suo carico.

Ed infatti, al fine di comprovare il titolo negoziale posto alla base della pretesa azionata, la parte opposta ha prodotto lo Statuto, i bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi dal 2018 al 2021 e i relativi piani di riparto regolarmente approvati (e mai impugnati da controparte), da cui emerge che l'opponente era tenuta al pagamento degli oneri consortili per l'importo pari ad € 30.500,58, in solido con Parte_3

Con^{on}tro, l'opponente non ha provato l'avvenuto pagamento degli oneri consortili o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa del CP_2, né ha contestato la documentazione allegata in sede di ricorso o la quantificazione degli oneri consortili o la fonte dei medesimi.

Si deve rilevare, inoltre, che l'eccezione di inadempimento per mancato svolgimento dei servizi consortili non può assumere rilevanza, in quanto, trattandosi di oneri contributivi derivanti dalla mera adesione della consorziata al sodalizio, con riferimento a questi ultimi non può essere invocato l'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 5180/1993; arg. ex Cass. 2622/2014, nell'ambito delle società cooperative, caratterizzate invero da duplicità di rapporti), in quanto è consolidato l'orientamento anche di questo Ufficio sul fatto che nel rapporto societario e in genere associativo non può essere invocato l'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 5180/1993; arg. ex Cass. 2622/2014, nell'ambito delle società cooperative, caratterizzate invero da duplicità di rapporti), in quanto detti rapporti sono caratterizzati non dal vincolo sinallagmatico, ma dalla comunione di interessi.

Peraltro, con i bilanci e le delibere di approvazione degli stessi, depositati da parte opposta e mai contestati o impugnati dalla opponente, sono state elencate tutte le spese sostenute dal CP_2 in ordine ai servizi resi in favore dell'opponente, la quale ha soltanto genericamente eccepito il mancato adempimento da parte del CP_2 delle obbligazioni assunte e poste alla base della pretesa creditoria.

Pertanto, e in conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione è infondata e deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 16081/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 02.09.2021 ed accertamento della sua definitiva esecutività.

Deve essere invece accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.

Il CP_2 opposto ha eccepito, nel caso di specie, l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 21 dello statuto, a norma del quale è stabilito che *“il CP_2 e i consorziati convengono che tutte le controversie e le vertenze che dovessero sorgere tra le summenzionate parti in ordine all'applicazione, esecuzione e interpretazione del presente contratto saranno devolute e decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal CP_2, uno dal consorziato e il terzo che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, di comune accordo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma”*.

A tal riguardo, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, afferente alla richiesta di risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento da parte del CP_2 agli obblighi di cui

allo statuto sociale, è, oltre che genericamente formulata, sottratta alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria per essere devoluta agli arbitri, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, avendo le parti convenuto che gli arbitri decidano "secondo le norme di diritto". E ciò in quanto la domanda risarcitoria verte su questioni non connesse al *petitum* e alla *causa petendi* sottesi alla pretesa monitoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16081/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 02.09.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- 2) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per essere la stessa devoluta agli arbitri;
- 3) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 6.713,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28.8.2025.

Il Giudice
dott. Paolo Goggi